



**COMUNE DI BUSSETO**  
Provincia di Parma

## **Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

*Originale*

**N. 117 del 16/07/2007**

**OGGETTO QUOTAZIONE DI ENÌA SPA SUL MERCATO TELEMATICO  
:**  
**AZIONARIO. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEL PATTO  
PARASOCIALE DI ENÌA SPA AD ESITO DELL'AVVENUTA  
QUOTAZIONE**

L'anno **duemilasette**, addì **sedici** del mese di **luglio**, alle ore **12,30**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Intervengono i Signori:

| Cognome e Nome          | Qualifica         | Presenze |
|-------------------------|-------------------|----------|
| LAURINI Dr. Luca        | SINDACO           | SI       |
| PUDDU Pier Paolo        | VICE-SINDACO      | SI       |
| TESTA Gilberto          | ASSESSORE         | NO       |
| GAMBAZZA Maria Giovanna | ASSESSORE         | NO       |
| TALIGNANI Carla         | ASSESSORE         | SI       |
| GENUA Fabrizio          | ASSESSORE         | NO       |
| MAZZERA Emilio          | ASSESSORE ESTERNO | SI       |

| PRESENTI: 4 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO : QUOTAZIONE DI ENÌA SPA SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO.  
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEL PATTO PARASOCIALE DI ENÌA  
SPA AD ESITO DELL'AVVENUTA QUOTAZIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto, tra l'altro, ad approvare:

lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla aggregazione tra AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A. per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;

la fusione per unione delle società AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A. secondo le modalità previste nella relazione dell'organo amministrativo di AMPS S.p.A. e nel progetto di fusione deliberati dal Consiglio di Amministrazione di AMPS S.p.A. in data 27/10/2004;

lo schema di Statuto di Enìa S.p.A. (di seguito, "Enìa");  
il Patto Parasociale fra i soci di Enìa;

- che in quella sede, con l'approvazione dei sopra richiamati atti e, in particolare, del Patto Parasociale fra i soci di Enìa, è stata assunta quale primaria finalità dell'integrazione societaria la creazione di un soggetto operativo a controllo pubblico aperto alla partecipazione di capitale privato con il limite del mantenimento in capo agli enti pubblici di una quota minima del capitale sociale pari al 50,01%, ed a tal fine è stato deliberato di approvare, tra l'altro:

la possibile quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario;  
il prezzo minimo di vendita delle relative azioni;

Preso atto:

- che i Comuni soci di AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A. hanno provveduto a stipulare la convenzione di cui all'art. 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla aggregazione tra AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A. per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;

- che, in data 24 febbraio 2005, con atto notarile del dott. Angelo Busani rep. 83932, racc. 26079, prot. gen. 4 marzo 2005 n. 137, AGAC S.p.A., AMPS S.p.A. e TESA Piacenza S.p.A., in esecuzione del progetto di fusione, delle deliberazioni delle rispettive assemblee straordinarie dei soci, nonché delle deliberazioni di Consiglio Comunale adottate dai Comuni soci, hanno stipulato il contratto di fusione mediante costituzione di Enìa;

Tenuto conto:

- che, coerentemente con quanto previsto negli atti approvati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2005, è intenzione di Enìa dar corso ad

un'Offerta Pubblica Globale e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana di azioni ordinarie per un ammontare pari al 35% circa del capitale sociale post aumento di capitale (38% in caso di esercizio della *greenshoe*);

- che il Patto Parasociale stipulato tra i soci Enìa, approvato con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2005, stabilisce che si proceda alla quotazione della società sul Mercato Telematico Azionario al verificarsi dei presupposti indicati nel medesimo Patto Parasociale;
- che, ad oggi, i presupposti indicati dal Patto Parasociale stipulato tra i soci Enìa per dover procedere alla quotazione – tra i quali, esemplificativamente la mancata individuazione di un partner industriale – si sono verificati;
- che tutti gli elementi fissati dal Patto Parasociale stipulato tra i soci Enìa per l'effettiva quotazione – tra i quali, il fatto che il prezzo minimo di quotazione sia almeno pari al valore per azione di Enìa, calcolato sulla base del prezzo di cessione delle azioni AMPS S.p.A. da parte del Comune di Parma, incassato in sede di gara nel 2000, maggiorato del tasso di rendimento annuo non capitalizzato dei BOT a 12 mesi – debbono essere tassativamente osservati nel processo di quotazione, sicché l'intera operazione è stata progettata e strutturata sulla base di quegli elementi;
- che, quindi, la determinazione di procedere alla quotazione di Enìa discende da quanto già deliberato in sede di approvazione del Patto Parasociale stipulato tra i soci e l'operazione di quotazione avviene nel rispetto di quanto previsto dal Patto Parasociale medesimo;
- che il Patto Parasociale stipulato tra i soci Enìa e lo Statuto attualmente vigenti sono destinati a restare in vigore fino all'inizio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario e, quindi, a rimanere impegnativi per i soci e la società;

Dato atto:

- che la struttura dell'Offerta Pubblica Globale è caratterizzata da un aumento di capitale fino ad un massimo di n. 16.001.000 azioni (n. 20.540.000 in caso di esercizio della *greenshoe*) e da una vendita complessiva fino ad un massimo di n. 20.310.000 azioni;
- che la determinazione del prezzo di quotazione in sede di Offerta Pubblica Globale – che dovrà comunque essere almeno pari al valore per azione di Enìa, calcolato sulla base del prezzo di cessione delle azioni AMPS S.p.A. da parte del Comune di Parma, incassato in sede di gara nel 2000, maggiorato del tasso di rendimento annuo non capitalizzato dei BOT a 12 mesi - avverrà secondo il meccanismo dell'*open price* e dovrà tenere conto, tra l'altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e (iii) della quantità delle adesioni ricevute nell'ambito dell'Offerta Pubblica;
- che il Prezzo di Offerta sarà determinato dai Proponenti, d'intesa con il

Coordinatore dell'Offerta Globale, al termine del Periodo di Offerta, fermo restando che il Prezzo di Offerta sarà il medesimo sia per l'Offerta Pubblica sia per il Collocamento Istituzionale;

- che il prospetto informativo di quotazione predisposto da Enìa conterrà tutte le informazioni che è necessario fornire agli investitori;

Considerato:

- che, come sopra rilevato, il Consiglio Comunale ha già approvato con la richiamata deliberazione n. 3 del 11.01.2005 la futura quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario, nonché il prezzo minimo delle relative azioni;

- che, pertanto, è possibile dar corso alla quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario;

- che la quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario rende necessario individuare il numero massimo di azioni detenute da questo Comune, oggetto di cessione, confermando il prezzo minimo di cessione già stabilito nella richiamata deliberazione n. 3/2005;

- che l'effettivo numero di azioni cedute ed il prezzo di cessione potranno essere determinati, per le caratteristiche proprie dell'operazione di quotazione, solo ad esito del processo di quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario, sicché è necessario confermare e fissare il prezzo minimo delle azioni e la quota massima delle azioni da cedere;

Ritenuto di non fissare la quota massima delle azioni da cedere in quanto si intende mantenere, allo stato, in proprietà le azioni detenute in Enìa spa;

Che la quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario rende anche necessario conformare la stessa società alla normativa vigente in materia di società quotate e, dunque, modificare lo Statuto, in relazione in particolare alla nomina e composizione degli organi amministrativi e di controllo di Enìa, nonché al tetto di possesso azionario ed adeguare anche il Patto Parasociale;

Che il nuovo Statuto ed il nuovo Patto Parasociale sono destinati ad avere efficacia solo dopo la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Enìa sul Mercato Telematico Azionario;

Che ai fini delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito nella Legge n. 474/1994, in relazione ai poteri speciali previsti nella norma stessa, si individua Enìa a tali fini;

Visti gli schemi di Statuto e di Patto Parasociale di Enìa, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);

Rilevato anche:

- che la cessione sul Mercato Telematico Azionario di azioni non comporta effetti negativi sul mantenimento e sulla durata delle concessioni e degli affidamenti di

servizi pubblici di cui è titolare Enìa;

- che la privatizzazione di Enìa con le modalità della quotazione sul Mercato Telematico Azionario determina il mutamento della forma di gestione dei servizi pubblici senza alcun effetto pregiudizievole sulle concessioni ed affidamenti in essere, che pertanto vengono espressamente – ad ogni effetto utile - interamente confermati;

Ritenuto sussista la propria competenza in relazione a quanto già formulato con il citato atto consigliare n. 3 del 11.01.2007 nonché al combinato disposto degli art. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

**RILEVATO:**

-che il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e s.m. ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

**D E L I B E R A**

1. di non fissare il numero di azioni massimo da porre in vendita in quanto si ritiene di mantenere, allo stato, in proprietà le azioni detenute in Enìa spa;

2. di approvare gli schemi di Statuto e di Patto Parasociale di Enìa, allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale con le lettere "A" (Statuto) e "B" (Patto Parasociale), tenuto conto che le relative modifiche si rendono necessarie in ragione della quotazione, e destinati ad avere efficacia ad esito della quotazione medesima di Enìa sul Mercato Telematico Azionario;

3. di individuare, ai fini dell'applicazione della Legge n. 474/1994, Enìa quale società nei confronti della quale sussistono i poteri speciali a vantaggio del Comune previsti dall'art. 2 della predetta legge, come identificati nello Statuto e nei Patti Parasociali, allegati e parte integrante della presente delibera;

4. di prendere atto che la presente deliberazione attua le scelte dell'amministrazione Comunale adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3.11.2007;

5. di prendere atto che Enìa, in esito alla quotazione, diverrà società a capitale misto e che la forma di gestione dei servizi pubblici diviene quella dell'affidamento a società a capitale misto con socio privato scelto con forme trasparenti e non discriminatorie, senza che ciò importi alcun pregiudizio per le concessioni ed affidamenti in essere che

anzi vengono tutti espressamente confermati ad ogni effetto utile;

6. di dare mandato al Sindaco ed al dirigente responsabile, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare e compiere ogni atto necessario per l'attuazione degli indirizzi espressi con il presente atto deliberativo;

7. di prendere atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

8. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e successive modificazioni è il Funzionario Amministrativo contabile D.ssa Elena Stellati.

ENÌA Statuto.doc

PATTO PARASOCIALE VERSIONE DEFINITIVA 15-2-20

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale  
(Granelli Dr.ssa Roberta)

---

#### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 18 luglio 2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Granelli Dr.ssa Roberta

---

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.

---